



COMUNE DI ORNAGO

Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Ai sensi dell'art. 81 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.
In attuazione dei criteri regionali
approvati con D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021



Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/07/2025
Entrata in vigore 01/10/2025

Legenda

- **PREMESSA**
- **ART. 1 COMPETENZE E RUOLO DELLA COMMISSIONE**
- **ART. 2 NOMINA DELLA COMMISSIONE**
- **ART. 3 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**
- **ART. 4 DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE**
- **ART. 5 ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA STRUTTURA TECNICA
 COMUNALE**
- **ART. 6 CONVOCAZIONE, VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VERBALIZZAZIONI**
- **ART. 7 TERMINI PER IL PROCEDIMENTO**
- **ART. 8 PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DEI REQUISITI DI CUI
 ALL'ART. 146, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 42/2004 E S.M.I.**

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI ORNAGO AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I., IN ATTUAZIONE DEI CRITERI REGIONALI APPROVATI CON D.G.R. N. XI/4348 DEL 22 FEBBRAIO 2021

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina le attribuzioni, la nomina e il funzionamento della Commissione per il Paesaggio (di seguito denominata Commissione) **del Comune di Ornago** (di seguito chiamato **Comune**), ai sensi dell'art. 81, comma 1, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., in attuazione dei *“Criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni per il Paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6, del D. Lgs. n. 42/2004)”*, approvati con D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021.

ART. 1 COMPETENZE E RUOLO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è un organo istituito, nel rispetto di requisiti di organizzazione e di comprovata competenza tecnico-scientifica dei suoi componenti, con la funzione di esprimere, ai sensi dell'art. 81, comma 3, della L.R. 12/2005, pareri obbligatori in merito:
 - al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 e del d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
 - al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8, della medesima legge;
 - al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano Paesaggistico Regionale vigente;
 - in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali;

ART. 2 NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. L'individuazione dei componenti della Commissione avviene a seguito di selezione comparativa ad evidenza pubblica, preceduta da un avviso pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune per un tempo minimo di quindici giorni al fine di garantirne la massima conoscenza e diffusione, nonché di assicurare pubblicità e trasparenza dei provvedimenti amministrativi che hanno dato corso alla procedura.
2. La procedura di selezione è svolta:
 - secondo i principi generali del D. Lgs. n. 165/2001 (artt. 7 e 53) e s.m.i., fatti propri dal vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi in materia di affidamento di incarichi individuali esterni, laddove applicabili;
 - con applicazione dell'art. 3 della legge 241/90 (obbligo di motivazione) allo scopo di assicurare trasparenza della scelta effettuata;
 - nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 33/2013 modificato con D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 con particolare riferimento all'art. 15 *“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza”*.
3. I componenti della Commissione sono individuati con determina da parte del Responsabile del Servizio, sulla base della graduatoria redatta in base alla comparazione dei curricula delle

candidature presentate ed agli eventuali ulteriori criteri di valutazione evidenziati nell'avviso pubblico di cui al precedente comma 1 e previo accertamento del possesso dei requisiti indicati all'art. 3 del presente Regolamento. Tale graduatoria ha validità per l'intero periodo di durata della Commissione stabilito al successivo art. 4.

4. L'atto di nomina dei componenti della Commissione, attraverso la Deliberazione della Giunta, deve altresì dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai criteri regionali richiamati in premessa. La Commissione ha sede presso il comune di Ornago.
5. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio s'intende a titolo gratuito.

ART. 3 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da numero 3 componenti. Popolazione inferiore a 15.000 abitanti;

I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di **diploma universitario** o **laurea** o **diploma di scuola media superiore** in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali, geografiche e ambientali.

I componenti devono aver altresì maturato una qualificata esperienza, almeno **triennale** se in possesso di laurea (L), laurea specialistica (LS), diploma universitario di specializzazione (DS) ed almeno **quinquennale** se in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopraindicate e con riferimento alle competenze attribuite al Comune/Ente dall'ordinamento in materia di paesaggio.
2. Nell'atto di nomina dei componenti della Commissione, la Giunta individua il Presidente e il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
3. Il Presidente deve essere in possesso di laurea specialistica o laurea, nonché di abilitazione all'esercizio della professione; deve inoltre aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
4. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché degli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, dovrà risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
5. Per essere considerati compatibili con la carica di Commissario è necessario quanto segue:
 - non aver riportato condanne penali;
 - non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico;
 - non ricoprire la carica di Consigliere comunale e di Assessore del Comune;
 - non essere in rapporto di dipendenza con altre Amministrazioni alle quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sui progetti da esaminare;
 - non essere contemporaneamente membro di Commissioni comunali operanti nel settore

territoriale;

- non essere soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;
- non prendere parte alla discussione e alla votazione relativamente a interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado;
- si fa riferimento, qualora compatibile, alle norme di cui al D. Lgs. 39/2013.

I componenti della Commissione dovranno autocertificare l'assenza di cause esclusive per incompatibilità o inconferibilità per l'affidamento dell'incarico.

6. I componenti della Commissione possono essere scelti anche tra i dipendenti del Comune, qualora non pervengano candidature esterne in numero sufficiente o prive dei requisiti previsti dal regolamento, purché in possesso del titolo di studio e dell'esperienza professionale richiesti dal presente articolo, e purché sia garantita la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia ai sensi dell'art. 146 c. 6 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

ART. 4 DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il Paesaggio rimane in carica per la durata del mandato amministrativo e comunque sino alla nomina della nuova Commissione da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza. Oltre tale termine l'Ente non sarà più considerato idoneo per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche; pertanto, non potrà rilasciare alcun provvedimento in materia paesaggistica, trovando applicazione le disposizioni di cui all'art. 80, comma 9, della L.R. n. 12/2005.
2. Il termine da indicare nell'applicativo MAPEL, ai sensi della D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021, è fissato al 31 dicembre del previsto anno di scadenza per dare la possibilità agli enti titolari di funzioni amministrative in materia paesaggistica di poter inserire i documenti relativi ai provvedimenti rilasciati ed effettuare la georeferenziazione delle trasformazioni territoriali.
3. I componenti cessati durante il mandato, per dimissioni o per altra causa, vengono sostituiti con incarichi limitati alla scadenza del periodo. È possibile sostituire i componenti con i candidati individuati nella graduatoria di cui all'art. 2, attraverso atto di nomina da parte della Giunta Comunale. Nell'ipotesi di sopravvenute modifiche normative o regolamentari incidenti sulla composizione della commissione, si procede al suo rinnovo anche prima della scadenza del mandato.
4. I componenti della Commissione possono essere nominati soltanto per due volte consecutive.
5. Il Presidente e i singoli componenti della Commissione decadono automaticamente dalla carica qualora senza giustificato motivo risultino assenti per tre sedute consecutive o per un numero di sedute pari alla metà di quelle svolte nel corso dell'anno solare. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2.

ART. 5 ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA STRUTTURA TECNICA COMUNALE

1. Ai sensi dell'art. 5 dell'allegato A alla D.G.R. 4348/2021, al fine di non determinare aggravio di costi per l'ente e tenuto conto della sua organizzazione, è stata individuata all'interno della dotazione organica di personale, in luogo della struttura tecnica, una specifica professionalità cui attribuire la responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica
2. In virtù di tale designazione, il Servizio di cui sopra svolge le seguenti funzioni a supporto della

Commissione:

- verifica gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, predispone la relazione tecnica da presentare alla Commissione, acquisisce il parere della Commissione per il Paesaggio e trasmette alla Soprintendenza territorialmente competente tali elaborati unitamente alla relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento prevista dall'art. 146, comma 7 del d.lgs. 42/2004.
 - assicura la presenza alle sedute della Commissione del funzionario incaricato dell'istruttoria o di altro funzionario in grado di provvedere ad illustrare i contenuti ai componenti e svolge le funzioni di segreteria.
3. La Commissione formula il proprio parere in merito all'istanza in esame al termine della seduta durante la quale la pratica viene esaminata. Del parere viene dato riscontro nel verbale della seduta. Il Responsabile del Settore o il funzionario dallo stesso delegato dovrà tenere conto del parere nella predisposizione dei provvedimenti.
4. Il parere della Commissione viene espresso esclusivamente in relazione agli aspetti paesaggistici. Costituiscono elementi e parametri tecnico-normativi di riferimento per la formazione del parere:
- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica espressi dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Provincia di Monza e Brianza;
 - le disposizioni a carattere prescrittivo o di indirizzo contenute nel Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e nel PTCP;
 - gli indirizzi in materia paesaggistica contenuti negli strumenti di pianificazione comunale e in eventuali piani sovraordinati, quali Piano Territoriale di Coordinamento dei Parchi regionali o nazionali (PTC), Piano Territoriale Regionale d'Area (PTRA);
 - gli indirizzi contenuti nei criteri e nelle linee guida predisposti da Regione Lombardia in materia di paesaggio, contenuti nelle DGR attuative del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con DCR 751/2010 (SEZ. PTR – Strumenti operativi). Si richiamano in particolare i *“Criteri e le procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici approvati con d.g.r. n. 2727 del 22 dicembre 2011”* e pubblicati sulla serie ordinaria n. 2 del B.U.R.L. del 13 gennaio 2012; le *“Linee guida per l'esame paesistico dei progetti approvate con d.g.r. 11045 dell'8 novembre 2002”*, pubblicate sul 2° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 21 novembre 2002; *“PPR - Normativa, i criteri e gli indirizzi relativi ai contenuti paesaggistici dei piani territoriali di coordinamento provinciale approvati con d.g.r. n. 6421 del 27 dicembre 2007”*, pubblicata sul 1° supplemento straordinario del BURL del 22 gennaio 2008; l'*“Aggiornamento dei criteri attuativi “Modalità per la pianificazione comunale” (art. 7 della LR 12/2005 “Legge per il governo del territorio”)* in particolare l'Allegato A – *“Contenuti paesaggistici del PGT”* di cui alla d.g.r. n. 1504 del 04/12/2023 pubblicata sul BURL n. 50 Serie Ordinaria del 13 dicembre 2023;
 - ulteriori elementi tecnico-grafici, relazionali, storici, urbanistici, ecc., che la Commissione può richiedere in fase di espressione del parere;
 - pubblicazioni di settore e manuali di buone pratiche.

ART. 6 CONVOCAZIONE, VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VERBALIZZAZIONI

1. Il Presidente convoca la Commissione. La convocazione è inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta, unitamente all'ordine del giorno. La documentazione inerente ai procedimenti oggetto di valutazione è resa disponibile

in consultazione ai componenti della Commissione presso il Servizio che conduce la relativa istruttoria. Qualora la seduta della Commissione si svolga in modalità telematica con l'ausilio di piattaforme informatiche, la documentazione viene trasmessa antecedentemente alla seduta e illustrata ai componenti durante la seduta stessa.

2. Le sedute per essere valide devono tenersi alla presenza della maggioranza dei membri, comprensiva del Presidente o del Vicepresidente. La pronuncia avviene in base alla maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vicepresidente, qualora il primo non sia presente. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. In casi particolari, anche su richiesta motivata di parte, può essere ammessa la presenza del progettista degli interventi, per la sola illustrazione, o di soggetti terzi qualora lo richiedano particolari esigenze istruttorie.
3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente del Servizio, il quale redige il verbale e ne cura la conservazione. I verbali sono sottoscritti dai componenti della Commissione presenti alla seduta. Nel caso in cui la seduta venga svolta in modalità telematica, la sottoscrizione avviene mediante firma digitale sul verbale trasmesso a cura degli uffici in formato pdf.
4. I componenti della Commissione sono soggetti all'obbligo di astensione previsto dall'art. 6 bis della legge 241/90. Il componente per il quale sussista conflitto d'interessi, anche solo potenziale, in merito alla trattazione di istanze, progetti o di specifici argomenti posti all'ordine del giorno, deve tempestivamente dichiarare l'astensione, indicandone il motivo, ed allontanarsi dalla seduta. Della circostanza è data formale attestazione nel verbale della seduta.
5. I componenti della Commissione conformano la propria attività ai principi di legalità, buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, agendo in posizione di indipendenza e autonomia; sono soggetti all'applicazione del decreto legislativo 33/2013 modificato con D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante norme in materia di incompatibilità ed inconfiribilità e al Codice di Comportamento del Comune di Ornago del quale devono dichiarare di essere edotti al momento di accettazione dell'incarico.

ART. 7 TERMINI PER IL PROCEDIMENTO

1. La Commissione per il Paesaggio si riunisce ed esprime il parere di competenza in tempo utile a garantire il rispetto del termine di 40 giorni dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria, per la trasmissione alla Soprintendenza della relativa documentazione, ai sensi dell'art. 146 commi 7, 8 e 9 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
2. Parimenti, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, l'espressione del parere da parte della Commissione per il Paesaggio si svolge in tempo utile a garantire il rispetto del termine di 20 giorni dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata per la trasmissione alla Soprintendenza della relativa documentazione.

ART. 8 PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 146, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 42/2004 E S.M.I.

1. Il Comune di Ornago, in qualità di titolare delle funzioni amministrative paesaggistiche, trasmette per via telematica a Regione Lombardia gli atti amministrativi relativi all'istituzione e alla disciplina della Commissione attraverso l'applicativo regionale MAPEL "Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche degli Enti Locali".
2. In applicazione delle norme vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (D.Lgs. 33/2013), il Comune di Ornago pubblica sul proprio sito istituzionale tutti gli atti ed i provvedimenti relativi all'istituzione della Commissione nonché, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati, le notizie e le informazioni inerenti ai componenti nominati.

3. Trova applicazione, relativamente al trattamento dei dati:

- il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016);
- il D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e s.m.i..